



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche alla Legge 22 luglio 1977 n.42 Legge sui Consorzi e successive modifiche e integrazioni”

Art 1

L'articolo 6 Legge 22 luglio 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6

1. 1. Il capitale sociale dei consorzi è costituito dalle quote dei soci.
2. Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore ad Euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna.
3. L'assemblea stabilirà i valori dei contributi, con possibilità di periodici aggiornamenti, che saranno versati dai soci in funzione delle prestazioni che il consorzio offre ai singoli partecipanti.
4. L'assemblea stabilirà i valori superiori alla quota minima con possibilità di periodici aggiornamenti.
5. In caso di recesso le quote versate, debitamente aggiornate, vanno rimborsate entro un anno dal recesso. In caso di consorzio che, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sia costituito allo scopo di curare l'assistenza alle imprese partecipanti alla soluzione dei problemi del credito attraverso prestazioni di garanzia mutualistica, lo statuto del consorzio potrà stabilire che la cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa e quindi anche in caso di recesso del socio, non dia diritto alla restituzione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del consorzio stesso.
6. La cessione delle quote e la ammissione di nuovi soci devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, essere escluso dal consorzio.”

Art. 2

L'articolo 8 Legge 22 luglio 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. Entro cinque mesi dal compimento dell'anno sociale deve essere indetta l'assemblea per la discussione del bilancio.

2. Questo deve all'uopo essere depositato nella Cancelleria del Tribunale con una relazione dei sindaci a disposizione di chi voglia prenderne visione, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

3. Dall'utile della gestione va dedotta la riserva legale nella misura del 20% e può anche essere detratta una riserva facoltativa deliberata dall'assemblea.

4. L'utile così residuo va suddiviso fra i soci in relazione ai singoli apporti. In caso di consorzio che, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sia costituito allo scopo di curare l'assistenza alle imprese partecipanti alla soluzione dei problemi del credito attraverso prestazioni di garanzia mutualistica, lo statuto del consorzio potrà stabilire che:

a) non possano essere distribuiti utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, anche in caso di scioglimento del consorzio ed in caso di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;

b) sia vietata la distribuzione delle riserve del consorzio, sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento;

c) le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito debbano essere utilizzati dal consorzio per il raggiungimento degli scopi sociali.

5. Copia del bilancio deve essere inviata al Tribunale Commissariale, all'Ufficio Tributario ed alla Commissione per i consorzi entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione."

Art. 3

L'articolo 11 Legge 22 luglio 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. Il consorzio ha fine, oltre che per le cause indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, per la mancanza del numero dei soci non ripristinato nei termini della presente Legge, per il maturarsi del termine della sua durata, per la impossibilità di raggiungere lo scopo sociale o per sospensione definitiva dell'attività ai sensi del precedente art. 10.

2. Il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, va ripartito fra i soci elencati nell'apposito registro all'atto dello scioglimento, in base alle quote da essi versate. In caso di consorzio che, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sia costituito allo scopo di curare l'assistenza alle imprese partecipanti alla soluzione dei problemi del credito attraverso prestazioni di garanzia mutualistica, lo statuto del consorzio potrà stabilire che tutto o parte del patrimonio sociale residuo non sia ripartito tra i soci e sia devoluto ad altro ente o società che possa promuovere il perseguimento dello scopo sociale ovvero cui aderiscano tutti i soci del consorzio.

3. Espletate le operazioni di liquidazione l'ente viene cancellato dal registro di cui all'art. 4."

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Arzilli